



COMUNE DI FORMIA

Provincia di Latina

Ordinanza Sindacale n. 10 del 18.06.2024

Oggetto: Divieto di vendita di alcolici ed altre bevande in bottiglia di vetro e/o in lattina - per ragioni di igiene e sicurezza pubblica - Divieto di attività musicali e/o rumorose - in occasione della Festività Patronale di San Giovanni - nei giorni 21, 22, 23, 24 e 25 giugno 2024.

IL SINDACO

Premesso che la Città di Formia è territorio a vocazione turistica e, pertanto, è interesse di questo Ente garantire alla collettività la piena fruizione della città in condizioni di sicurezza per la pubblica incolumità e nel rispetto delle norme igieniche, nonché promuovere un'immagine curata dei luoghi, in particolar modo in occasione delle festività patronali nelle quali si presenta una situazione di maggior afflusso turistico;

Atteso che i festeggiamenti in occasione della prossima Festività Patronale di S. Giovanni Battista, che avranno inizio a partire dal giorno 21 giugno e si protrarranno sino al giorno 25 giugno, richiamano sempre l'affluenza di numerosi cittadini e visitatori soprattutto giovani che si intratterranno nelle zone della cd. movida di Formia, e segnatamente nelle zone di Piazza Tommaso Testa, Largo Paone, Via Tullia, Via Abate Tosti, Piazza Risorgimento, Via Vitruvio e nelle aree portuali del Molo Vespucci e Molo Azzurra;

Considerato che:

1. sempre con maggior frequenza è stato rilevato che nelle strade e nelle piazze di cui sopra vengono abbandonati contenitori di bevande in vetro che, per varie cause, finiscono in frantumi sparsi al suolo, con evidenti rischi per la pubblica incolumità oltre che creare condizioni di incuria e di scarsa igiene;
2. dal consumo di alcolici e di altre bevande, soprattutto se in contenitori di vetro, potrebbero dunque derivare comportamenti pericolosi per l'ordine e la pubblica sicurezza;

Preso atto del verbale della Conferenza dei Servizi tenutasi presso il Comune di Formia in data 12.06.2023 relativa specificamente alla manifestazione popolare tradizionale di San Giovanni Battista 2024;

Ritenuto assolutamente urgente ed improcrastinabile dettare una specifica disciplina vincolante finalizzata a salvaguardare e tutelare la salubrità dei luoghi, l'igiene pubblica e la pubblica sicurezza della cittadinanza;

Ravvisata, pertanto, la necessità di vietare nel territorio del Comune di Formia, ed in particolare nelle zone a maggior concentrazione ed affluenza di persone interessate dalla manifestazione in argomento ovvero in Piazza Tommaso Testa, Largo Paone, Via Tullia, Via Abate Tosti, Via E. Filiberto, Via Vitruvio e aree portuali del Molo Vespucci e del Molo Azzurra, la vendita di alcolici e altre bevande in bottiglie di vetro e lattine e delle attività musicali tenuto conto del programma delle manifestazioni;

Richiamati:

- l'art. 50 D.Lgs. 18 agosto 2000 n.267, a mente del quale " ... in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate

dal Sindaco, quale rappresentante della comunità locale. Le medesime ordinanze sono adottate dal Sindaco, quale rappresentante della comunità locale, in relazione all'urgente necessità di interventi volti a superare situazioni di grave incuria o degrado del territorio, dell'ambiente e del patrimonio culturale o di pregiudizio del decoro e della vivibilità urbana, con particolare riferimento alle esigenze di tutela della tranquillità e del riposo dei residenti, anche intervenendo in materia di orari di vendita, anche per asporto, e di somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche. Negli altri casi l'adozione dei provvedimenti d'urgenza, ivi compresa la costituzione di centri e organismi di riferimento o assistenza, spetta allo Stato o alle regioni in ragione della dimensione dell'emergenza e dell'eventuale interessamento di più ambiti territoriali regionali";

Richiamato, altresì, il Decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 che, all'art. 117 (*Interventi d'urgenza*), sancisce che *"In caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal Sindaco, quale rappresentante della comunità locale. Negli altri casi l'adozione dei provvedimenti d'urgenza, ivi compresa la costituzione di centri e organismi di riferimento o assistenza, spetta allo Stato o alle regioni in ragione della dimensione dell'emergenza e dell'eventuale interessamento di più ambiti territoriali regionali";*

- l'art. 54 del D. L.vo 267 del 18 agosto 2000, con riferimento al potere ordinatorio del Sindaco al fine di fronteggiare le situazioni che accrescano e favoriscano forme di insicurezza urbana e di carattere igienico sanitario sotto i profili in premessa analizzati;

Visto l'art. 32 della Costituzione;

Visto lo Statuto del Comune;

ORDINA

- per le motivazioni di sicurezza pubblica esplicitate in premessa, ai titolari dei pubblici esercizi, delle attività commerciali e dei titolari delle autorizzazioni per il commercio su area pubblica, sia su posteggio che itinerante, esercenti l'attività nel territorio di Formia ed in particolare nelle zone della cd. movida e specificamente in Piazza Tommaso Testa, Largo Paone, Via Tullia, Via Abate Tosti, Via E. Filiberto, Piazza Risorgimento, Via Vitruvio ed aree portuali del Molo Vespucci e del Molo Azzurra:

1) Il divieto di vendere per asporto bevande alcoliche di qualsiasi gradazione e analcoliche, poste in contenitori di vetro e/o lattine, sia all'interno degli esercizi pubblici sia nelle relative aree di pertinenza, delle attività commerciali e dei titolari delle autorizzazioni per il commercio su area pubblica, sia su posteggio che itinerante:

- ✓ dalle ore 18:00 del giorno 21 giugno e fino alle ore 05:00 del giorno 22 giugno;
- ✓ dalle ore 18:00 del giorno 22 giugno e fino alle ore 05:00 del giorno 23 giugno;
- ✓ dalle ore 18:00 del giorno 23 giugno e fino alle ore 05:00 del giorno 24 giugno;
- ✓ dalle ore 18:00 del giorno 24 giugno e fino alle ore 05:00 del giorno 25 giugno;

2) il divieto di ogni attività musicale e/o rumorosa:

- ✓ dalle ore 00:30 alle ore 5:00 del giorno 23 giugno, sia al chiuso sia all'aperto, ivi compreso l'area del Luna Park;
- ✓ dalle ore 01:30 alle ore 05:00 del 24, 25 e 26 giugno 2023 sia al chiuso sia all'aperto ivi compreso l'area del Luna Park.

3) il divieto di svolgimento dell'attività delle giostre, con chiusura di tutti gli impianti e dispositivi, alle ore 01:30 dei giorni 22, 23, 24 e 25 giugno 2024.

E' fatto obbligo a chiunque spetti, di osservare e far osservare il presente provvedimento, con avvertenza che l'inosservanza alla presente ordinanza è punita ai sensi dell'art. 650 del Codice Penale;

DISPONE

che la presente ordinanza ha validità dal giorno 21 giugno 2024 fino alle ore 5:00 del 25 giugno 2024, salvo diverse e successive disposizioni;

DEMANDA

Al Comando di Polizia Locale e agli Agenti della Forza pubblica il controllo per l'osservanza del presente provvedimento e l'adozione dei provvedimenti di competenza;

DISPONE

La notifica a mezzo pec della presenta ordinanza alla Polizia Municipale ed alle Forze dell'Ordine per quanto di loro competenza.

L'invio a mezzo pec, al Prefetto ai sensi del comma 1 lett.c) dell'art. 54 del D.lgs. 267/2000, di Latina ed alla Questura di Latina;

La pubblicazione della presente ordinanza all'Albo Pretorio on-line e in Amministrazione Trasparente ai sensi dell'art. 15 del D.lgs. 33/2013 e s.m.

INFORMA

Che avverso la presente Ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio - Sezione staccata di Latina - nel termine di sessanta giorni dalla pubblicazione, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di giorni centoventi, ai sensi del DPR n. 1199/1971.

Dalla Residenza Municipale, 18 giugno 2024



Il Sindaco
Arch. Gianluca Taddeo